



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Modifiche alla variante alle N.d.A. di P.R.G. adottata con D.C.C. n. 52 del 10.07.2006 inerente l'introduzione di norma finalizzata alla valorizzazione e salvaguardia della vocazione commerciale del centro storico cittadino e delle strade e piazze pubbliche o a d uso pubblico a valenza commerciale

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18:00 in Pietra Ligure, presso la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BIANCHI Franco - Presidente	Sì
2	VALERIANI Avio - Sindaco	Sì
3	AMANDOLA Francesco - Consigliere	Sì
4	BONFIGLIO Anna - Consigliere	No
5	CARRARA Mario - Consigliere	Sì
6	CUTTURINI Giancarlo - Consigliere	No
7	FONTANA Paolo - Consigliere	Sì
8	FOSCOLO Sara - Consigliere	Sì
9	FRUMENTO Daniela - Consigliere	Sì
10	LUCIANO Antonio - Consigliere	Sì
11	MATTEA Carla - Consigliere	No
12	NEGRO Giacomo - Consigliere	Sì
13	REMBADO Daniele - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

Partecipa alla seduta Dr.ssa Fiorenza OLIO nella sua qualità di Segretario Generale.

BIANCHI Franco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: MODIFICHE ALLA VARIANTE ALLE N.D.A. DI P.R.G. ADOTTATA CON D.C.C. N. 52 DEL 10.07.2006 INERENTE L'INTRODUZIONE DI NORMA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLA VOCAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO CITTADINO E DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO A VALENZA COMMERCIALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica, Francesco AMANDOLA, il quale relaziona sulla proposta di deliberazione, di seguito riportata:

"PREMESSO che:

- il Comune di Pietra Ligure è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 205 del 27/02/1995;
- l'Amministrazione Comunale ha appaltato l'incarico per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), ai sensi della Legge Regionale n. 36/1997 con D.G.C. n. 159 del 22.08.2002;
- con Decreto n. 32 in data 13.04.2005 il Presidente della Provincia di Savona ha approvato, con prescrizioni, Variante parziale al vigente Strumento Urbanistico Generale inerente la modifica degli artt. 3, 7, 8, 11, 12, 18, 21, 22, e l'introduzione dei nuovi artt. 24, 25 delle relative Norme di Attuazione, nonché l'adozione di uno Schema di Convenzione Tipo;
- con Deliberazione di C.C. n. 22 del 24.05.2005 è stata adottata variante alle N.A. di P.R.G. inerente l'introduzione della superficie media minima dei nuovi alloggi nonché del divieto di cambio di destinazione d'uso, finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di nuove unità immobiliari ad uso residenziale, del piano terreno dei fabbricati ubicati in zona "A" di P.R.G.; con Deliberazione di C.C. n. 52 del 10.07.2006 sono state adottate modifiche ed integrazioni alla D.C.C. n. 22 del 24.05.2005 consistenti essenzialmente:
 - a) nello stralcio dei fabbricati compresi nella frazione Ranzi da quelli sottoposti al divieto di cambio di destinazione d'uso dei piani terreni;
 - b) nell'introduzione del divieto, nei fabbricati prospicienti direttamente strade o piazze pubbliche o di uso pubblico, del cambio di destinazione d'uso del piano terreno – rialzato finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale;
- con Deliberazione di C.C. n. 102 del 30.11.2006 è stata adottata variante alle N. di A. del vigente p.r.g. inerente il divieto di cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, del piano terreno-rialzato di fabbricati ubicati nella porzione di territorio a mare della via Aurelia, compresa tra il ponte sul torrente Maremola e la stazione ferroviaria, qualora sia finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso uffici ed attività di servizio ad esclusione di quelli pubblici o di pubblica utilità quali ad esempio studi medici, banche, ecc., (fermo restando il mantenimento e la possibilità di trasferimento, nell'ambito della zona medesima, delle attività già esistenti);
- con Deliberazione di C.C. n. 7 del 25.03.2011 sono state apportate modifiche alla variante delle N.d.A. di P.R.G. adottata con D.C.C. n. 102 del 30.11.2006 inerente l'introduzione di norma finalizzata alla valorizzazione della vocazione commerciale del centro storico cittadino e delle aree limitrofe.

CONSIDERATO che:

- la normativa, adottata con delibera C.C. n. 52 del 10.07.2006, pur introdotta al fine di salvaguardare la vocazione commerciale dei locali posti al piano terreno e rialzato dei fabbricati prospicienti direttamente strade o piazze pubbliche o di uso pubblico, non rispecchia le specificità dei diversi ambiti cittadini introducendo di fatto un blocco che se per alcuni comparti risulta opportuno, anche se perfezionabile, in altre zone non assolve la funzione citata diventando di fatto un impedimento per le sistemazioni complessive che potrebbero realizzarsi attraverso un insieme sistematico di opere che comprenda, unitamente al cambio d'uso, la realizzazione di interventi di riordino della viabilità e delle percorrenze pedonali;
- il centro storico e la zona a mare della linea ferroviaria, compresa tra la linea ferroviaria e la battigia, risulta essere quella a maggior valenza commerciale del territorio comunale e conseguentemente con la maggior necessità di tutela anche al fine di valorizzarne il contesto architettonico;

- le seguenti strade o piazze pubbliche o di uso pubblico, Via Guaraglia, Via Cesare Battisti, Viale Europa nel tratto compreso tra Via Ghirardi e via Como, Viale della Repubblica, Via Soccorso nel tratto compreso tra via Sauro e via Piani, Via Torino, Via Ghirardi, Via Como, Piazza della Vittoria, Piazza Marconi, Via Milano, Via Pinee, Via Rossello, Corso XXV Aprile, Viale Riviera nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Oberdan, Via della Cornice nel tratto compreso tra via XXV Aprile e Via Mons. Rembado Luigi, Via Crispi nel tratto compreso tra via Borro e Via Corte, Via De Amicis, Piazza S. Rocco, Piazza Palmarini, anche se esterne all'ambito di cui sopra, presentano una significativa caratterizzazione commerciale, che si intende preservare, istituendo una fascia di rispetto ai lati di dette vie e piazze entro la quale non sarà consentito il cambio di destinazione d'uso dei locali ubicati al piano terreno-rialzato finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale; nei citati contesti, per esigenze di decoro e differenti rapporti di gerarchia e servitù, detta fascia assumerà una consistenza maggiore nei casi in cui il piano terreno sia posto a quota inferiore di quello della carreggiata stradale e sarà azzerata qualora il piano rialzato sia localizzato ad una quota pari o superiore di mt. 1,00 dalla citata quota della carreggiata stradale;
- all'esterno degli ambiti sopraindicati e qualora non ricorrano le casistiche di cui al comma precedente, non si evidenziano preminenti esigenze di tutela della vocazione commerciale e quindi, al fine di agevolare la realizzazione di interventi di riordino della viabilità e delle percorrenze pedonali, i locali ubicati al piano terreno-rialzato prospicienti direttamente strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico possono essere, in conformità alle normative ed ai parametri edilizi ed urbanistici vigenti, trasformati in abitazioni esclusivamente a mezzo di titolo autorizzativo convenzionato che preveda la sistemazione delle aree comprese tra la carreggiata stradale ed il fabbricato interessato dalla trasformazione;

VISTA la proposta di modifica Delibera C.C. n. 52 del 10.07.2006 elaborata, sulla scorta di quanto sopra elencato, dall'Ufficio tecnico Comunale, che prevede la sostituzione dell'articolo che cita: *"Nei fabbricati ubicati nel centro storico (zona "A" del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 205 del 27/02/1995), ad esclusione di quelli compresi nella frazione Ranzi, così come nei fabbricati prospicienti direttamente strade o piazze pubbliche o di uso pubblico, non è consentito il cambio di destinazione d'uso del piano terreno-rialzato finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale;"* con il seguente articolo: *"Nei fabbricati ubicati nella zona a mare della linea ferroviaria (compresi tra la linea ferroviaria e la battigia) non è consentito il cambio di destinazione d'uso del piano terreno-rialzato finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale. Non è inoltre consentito il cambio di destinazione d'uso, finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale, dei locali ubicati al piano terreno o al piano rialzato (se posto a quota inferiore di ml. 1,00 rispetto a quella della carreggiata stradale) prospicienti direttamente le seguenti strade o piazze pubbliche o di uso pubblico:*

- Via Guaraglia;
- Via Cesare Battisti;
- Viale Europa nel tratto compreso tra Via Ghirardi e via Como;
- Viale della Repubblica;
- Via Soccorso nel tratto compreso tra via Sauro e via Piani;
- Via Torino;
- Via Ghirardi;
- Via Como;
- Piazza della Vittoria;
- Piazza Marconi;
- Via Milano;
- Via Pinee;
- Via Rossello;
- Corso XXV Aprile;
- Viale Riviera nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Oberdan;
- Via della Cornice nel tratto compreso tra via XXV aprile e Via Mons. Rembado Luigi;
- Via Crispi nel tratto compreso tra via Borro e Via Corte;
- Via De Amicis;
- Piazza S. Rocco;
- Piazza Palmarini.

La citata prospicienza diretta è da intendersi riferita esclusivamente ai locali posti ad una distanza inferiore a ml. 5,00 dalla carreggiata stradale o a ml. 3,00 dal marciapiede se la strada ne è dotata; detti

parametri vengono incrementati, passando rispettivamente a ml. 10,00 e ml. 6,00, nei casi in cui i locali siano ubicati ad una quota inferiore a quella della carreggiata stradale.

I locali ubicati al piano terreno-rialzato prospicienti direttamente le citate strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico, non ricadenti nelle casistiche sopraindicate, così come quelli prospicienti direttamente le altre strade o piazze pubbliche o di uso pubblico, possono essere, in conformità alle normative ed ai parametri edilizi vigenti, trasformati in abitazioni esclusivamente a mezzo di titolo autorizzativo convenzionato che preveda la sistemazione delle aree comprese tra la carreggiata stradale ed il fabbricato interessato dalla trasformazione."

TENUTO CONTO che detta modifica alla variante alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.:

- non incide sulla destinazione urbanistica e sul dimensionamento complessivo delle singole zone definite dallo strumento urbanistico generale;
- riguarda esclusivamente l'apparato normativo: Norme Urbanistiche (Allegato "A" al voto del Comitato Tecnico Urbanistico n. 605 del 17/11/1994;
- non incide sulla zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale, né sulla dotazione di servizi pubblici e infrastrutture;
- non implica modifiche né si pone in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati e risulta coerente con il quadro normativo e gli indirizzi per la pianificazione contenuti nel P.T.C.P.;

PRESO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale in data 30.06.2015 che ha espresso il seguente parere *"favorevole per quanto di competenza"* e dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 06.07.2015, che ha espresso il seguente parere *"favorevole per quanto di competenza in quanto norma finalizzata alla salvaguardia di parti importanti del territorio"*;

ACQUISITO:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Jgor NOLESIO - ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente;

VISTA la Legge 1150 del 17.08.1942 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 01.06.1993 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 04.09.1997 come modificata dalla L.R. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

DELIBERA

DI ADOTTARE la seguente norma quale variante delle N.d.A. del vigente P.R.G., sostituendo con la stessa la norma adottata con D.C.C. n. 52 del 10.07.2006 e lasciando inalterato il quadro normativo complessivo:

"Nei fabbricati ubicati nella zona a mare della linea ferroviaria (compresi tra la linea ferroviaria e la battigia) non è consentito il cambio di destinazione d'uso del piano terreno-rialzato finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale.

Non è inoltre consentito il cambio di destinazione d'uso, finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di unità immobiliari ad uso residenziale, dei locali ubicati al piano terreno o al piano rialzato (se posto a quota inferiore di ml. 1,00 rispetto a quella della carreggiata stradale) prospicienti direttamente le seguenti strade o piazze pubbliche o di uso pubblico:

- Via Guaraglia;
- Via Cesare Battisti;
- Viale Europa nel tratto compreso tra Via Ghirardi e via Como;
- Viale della Repubblica;
- Via Soccorso nel tratto compreso tra via Sauro e via Piani;
- Via Torino;
- Via Ghirardi;
- Via Como;

- Piazza della Vittoria;
- Piazza Marconi;
- Via Milano;
- Via Pinee;
- Via Rossello;
- Corso XXV Aprile;
- Viale Riviera nel tratto compreso tra via XXV Aprile e via Oberdan;
- Via della Cornice nel tratto compreso tra via XXV aprile e Via Mons. Rembado Luigi;
- Via Crispi nel tratto compreso tra via Borro e Via Corte;
- Via De Amicis;
- Piazza S. Rocco;
- Piazza Palmarini.

La citata prospicienza diretta è da intendersi riferita esclusivamente ai locali posti ad una distanza inferiore a ml. 5,00 dalla carreggiata stradale o a ml. 3,00 dal marciapiede se la strada ne è dotata; detti parametri vengono incrementati, passando rispettivamente ml. 10,00 e ml. 6,00, nei casi in cui i locali siano ubicati ad una quota inferiore a quella della carreggiata stradale.

I locali ubicati al piano terreno-rialzato prospicienti direttamente le citate strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico, non ricadenti nelle casistiche sopraindicate, così come quelli prospicienti direttamente le altre strade o piazze pubbliche o di uso pubblico, possono essere, in conformità alle normative ed ai parametri edilizi vigenti, trasformati in abitazioni esclusivamente a mezzo di titolo autorizzatilo convenzionato che preveda la sistemazione delle aree comprese tra la carreggiata stradale ed il fabbricato interessato dalla trasformazione.”

DI REVOCARE ogni altra norma in contrasto con la presente decisione, a partire dall'approvazione della variante con la presente adottata;

DI INVIARE il presente provvedimento, per la competente approvazione ai sensi di Legge, alla Provincia di Savona – Settore Urbanistica e pianificazione del Territorio, previo espletamento degli adempimenti di pubblicità e partecipativi di Legge;

DI RENDERE il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 immediatamente eseguibile.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nella trascrizione integrale allegata al presente provvedimento;

VISTO l'art. 15 dello Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, dei n.10 Consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto.

DELIBERA

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano, dei n.10 Consiglieri presenti e votanti e nessun astenuto.

DELIBERA

di rendere il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'art.31 – comma 2 - del Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio, il punto all'O.D.G. avente per oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa tra la ASL N.2 Savonese, il Comune di Pietra Ligure ed il Consorzio Liguria Salute per la gestione del Centro Unico di prenotazioni ambulatoriali (C.U.P.) - periodo 01.05.2015/30.04.2017" - VIENE RITIRATO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
BIANCHI Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MODIFICHE ALLA VARIANTE ALLE N.D.A. DI P.R.G. ADOTTATA CON D.C.C. N. 52 DEL 10.07.2006 INERENTE L'INTRODUZIONE DI NORMA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DELLA VOCAZIONE COMMERCIALE DEL CENTRO STORICO CITTADINO E DELLE STRADE E PIAZZE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO A VALENZA COMMERCIALE.

ASS. AMANDOLA

Il punto era già stato ampiamente dibattuto e c'era stata un'espressione di intenti già da parte dell'intero Consiglio Comunale, era emerso in sede di votazione che c'era in qualche modo l'esigenza di andare a puntualizzare meglio alcuni aspetti rispetto alle vie interessate da questa deliberazione, nella fattispecie la volta scorsa si era indicato impropriamente il nome di Piazza della Vittoria, chiamandola Piazza XX Settembre e questo è stato modificato, poi c'era l'esigenza di andare a chiarire meglio la tratta interessata dalla deliberazione in Via della Cornice perché era emerso che era indicato un Via Rembado e Via Rembado ce ne sono due che intersecano Via della Cornice, noi abbiamo sotto questo punto di vista identificato con precisione quella che era la Via Rembado alla quale ci si riferiva, ossia Via Monsignor Luigi Rembado poi facendo in qualche modo seguito anche alle osservazioni del Cons. Carrara, abbiamo disciplinato meglio la tratta di Via Crispi limitandola alla tratta tra Via Borro e Via Corte e Viale Riviera nella tratta compresa tra Via XXV Aprile e Via Oberdan, quindi di fatto le modifiche rispetto a quello che è stato argomentato nel Consiglio Comunale scorso sono solo queste.

L'Assessore dà lettura del testo di deliberazione.

CONS. CARRARA

Effettivamente le modifiche ci sono state anche perché quelle che erano state indicate l'altra volta lasciavano veramente perplessi, perché stabilire che tutta Viale Riviera, lo svincolo autostradale come Via della Cornice, come Via Crispi, come altre strade ma comunque queste erano le più importanti, strade assolutamente periferiche, venissero considerate come delle strade dove c'è una frequentazione commerciale, turistica, tale che il cambio di destinazione dei locali al piano terra, possa creare un nocumento e quindi un danno alla struttura commerciale e turistica di tutto il paese, era veramente una cosa non dico inaccettabile, ma assolutamente discutibile. Rimango ancora perplesso sul fatto che venga indicato Via Crispi nel tratto compreso tra Via Borro e Via Corte

perché se tanto mi dà tanto dopo Via Borro c'è il parcheggio, poi c'è un bellissimo cimitero che il cambio di destinazione d'uso penso che non sia contemplato, poi ci sono le vasche della depurazione, poi ci sono alcuni palazzi, i quali tutti, se non vado errato compreso il basco andando sempre più su perché qui stiamo parlando di Via Corte, sono tutti a una distanza almeno di 5 metri lineari, quindi secondo me questa è assolutamente pletorica, questa indicazione perché non ci rientra nessun caso e l'enunciare che è vietata la trasformazione urbanistica in Via Crispi con la norma seguente e cioè che non rientrano in questa casistica gli stabili che sono a una distanza superiore di 5 metri rispetto alla strada, fa sì che in questo caso non ci rientra assolutamente nessuno, la strada forse sarebbe opportuno stralciarla perché non c'è nessuno, nessuno stabile su Via Crispi mi risulta che sia a distanza inferiore ai 5 metri e poi devo essere sincero, una strada talmente periferica che non avrebbe neanche senso di essere compresa dentro questo elenco.

Detto questo dico che sono favorevole a questa norma, lo ero anche nella precedente amministrazione e lo sanno gli assessori che erano con me nella precedente Giunta Comunale, mi ero anche impegnato con altri colleghi assessori affinché questa norma fosse già cambiata precedentemente perché il fatto di avere un locale al piano terra con questa normativa tributaria e fiscale, adesso se questo locale non è occupato da una ditta commerciale che dia un qualsiasi reddito risulta una catastrofe perché mentre prima, negli anni prossimi si incoraggiavano gli investimenti immobiliari, incoraggiavano, mentre prima si potevano comprare delle unità immobiliari al piano terra perché non ero comprovate da una forte pressione fiscale, qui uno li poteva tenere lì fin tanto non ci fosse stato uno sbocco di carattere commerciale.

Adesso il fatto di avere un magazzino o un locale al piano terra che nessuno vuole più perché sono più i negozi che chiudono rispetto a quelli che aprono, che nessuno vuole più affittare per uno sbocco che sia più di carattere produttivo, con produttivo si intende uno studio professionale, o quello che volete. (fuori microfono)

ASS. AMANDOLA

Il concetto che abbiamo adottato nell'identificazione delle vie è stato quello di elencare di fatto tutte le vie che a oggi hanno una valenza commerciale consolidata, nella fattispecie Via Crispi alcuni locali li ha con la valenza commerciale consolidata, quindi il ragionamento è quello di dire: dove c'è una valenza commerciale consolidata, dove ci sono delle attività che a oggi funzionano, noi questa norma la applichiamo, se poi dopo nella fattispecie come era già emerso nel Consiglio Comunale dell'altra volta, questa attività sono oltre la distanza minima possono anche cambiare destinazione d'uso però non potevamo tenere conto del fatto che a oggi in quelle vie una valenza

commerciale c'è, in qualche modo funziona, come di fatto avviene, noi siamo andati a normare queste vie attraverso questo criterio.

CONS. CARRARA

Prendo atto di quello che dice adesso l'Assessore e lo condivido, ma ripeto, nella situazione in cui siamo, il fatto di una proprietà che si trova solo un onere, che non ha sbocchi, che non ha prospettiva di sbocchi, un onere che è di carattere tributario è una cosa profondamente ingiusta, per esempio: se ci fosse un boom auspicabile ma difficilmente realizzabile, delle attività produttive per cui tutti volessero aprire, la possibilità inversa è consentita, quella di aprire dei negozi dove ci sono delle destinazioni magari abitative, il cambio di destinazione, però questo non è neanche ipotizzabile, ma non è neanche ipotizzabile pensare che un locale debba essere mantenuto in modo blindato al negozio quando non ha più nessuno sbocco commerciale, quando non ne avrà quando nella situazione tale il proprietario, l'unico onere che sa è quello magari di dover pagare mille Euro di Imu, senza poter avere niente di ritorno con la conseguenza che a questo punto diventa più facile, più produttivo svendere, però neanche svendendo nessuno ti comanda un qualcosa che sai già che è gravato da una pressione fiscale proprio rilevante, anche svendendo, donando, perché tu ti vai a comprare un qualcosa che sai che nessuno si prenderà mai per affittare e che tu non potrai mai collocare sul mercato.

Quindi per questo motivo confermo quello che avevo già detto l'altra volta e che il mio voto è favorevole, mi rammarico che nella precedente amministrazione magari interpretando male quello che ci veniva detto che sarebbe stato portato in Consiglio Comunale l'ultima volta precedente a questa, quando abbiamo portato in Consiglio Comunale questa modifica delle Nta del Piano regolatore generale, non avevamo capito bene che invece si andavano a rendere più forti, più vincolanti gli obblighi e i divieti di trasformazione, se non magari ci saremmo comportati diversamente già qualche anno fa, prendo atto che con questa deliberazione si viene a modificare una profonda ingiustizia e per questo sono assolutamente d'accordo.

ASS. AMANDOLA

Quelle che sono state in qualche modo tutte le motivazioni che ci hanno portato a portare questa deliberazione in Consiglio Comunale siano condivise dal Cons. Carrara, c'è un ulteriore elemento che secondo noi potrebbe in qualche modo migliorare quello che è complessivamente l'assetto della situazione, il fatto che le attività commerciali di fatto mercato saranno... i locali che hanno le caratteristiche per l'insediamento di attività commerciali, saranno di fatto meno di quelli che sono oggi, sicuramente potrà essere un beneficio anche per queste attività dentro il mantenimento

dell'attività commerciale, per chiaramente nel momento in cui l'offerta diventa minore, chiaramente la domanda in qualche modo rende più appetibili queste attività che resteranno comunque a destinazione commerciale in quelle zone dove va identificato in qualche modo l'esigenza di continuare a mantenere questo vincolo.

PRESIDENTE

Mi sembra che le dichiarazioni di voto fossero implicite in coloro i quali sono intervenuti, ma se mi viene fatta espressa richiesta di intervenire per dichiarazione di voto, sono a disposizione.

Pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.



COMUNE di PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale del 24/07/2015

Oggetto:

Modifiche alla variante alle N.d.A. di P.R.G. adottata con D.C.C. n. 52 del 10.07.2006 inerente l'introduzione di norma finalizzata alla valorizzazione e salvaguardia della vocazione commerciale del centro storico cittadino e delle strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico a valenza commerciale

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Dirigente
Regolarità Tecnica	Favorevole	24/07/15	Jgor Nolesio

Documento firmato digitalmente